



ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 273 DEL 29 GIU 2026

OGGETTO: Determinazione Fondi contrattuali 2025 Area Dirigenza Sanitaria in applicazione del CCNL vigente.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Risorse Umane

PROPOSTA N. 250 DEL 23/06/2026

L'Assistente Amministrativo
Dott. Luigi Petruzzella

Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Roberta Danile

IL DIRIGENTE ANALISTA
UOS Trattamento Economico
Dott. Alfonso Vassallo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
UOS Trattamento Giuridico
Dott. Giuseppe Schifano

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Il Direttore UOC Servizio Risorse Umane
Dott. Massimo Petrantonì

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

☒ C.E.

☐ C.P.

entrate diversi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE U.O.C.
IL DIRETTORE ECONOMICO P.
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
S. O. S. 2026

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

29 GIU 2026

L'anno duemilaventisei il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Raffaele Elia, visti gli artt.3, comma 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., e 20, comma 2 della L.R. n. 5 del 14 Aprile 2009 e s.m.i.; acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore Responsabile della UOC Risorse Umane, Dott. Massimo Petrantoni

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

- **Premesso che:**

- le disposizioni relative alla determinazione dei fondi contrattuali aziendali, di natura vincolante, traggono origine dai CC.CC.NN.LL. e che, con riferimento all'Area della Dirigenza Sanitaria, il quadro normativo per l'annualità 2025 è quello definito dal CCNL sottoscritto in data 23.01.2024 (triennio 2019-2021), il quale ha confermato la disciplina dei fondi già prevista dagli artt. 94, 95 e 96 del CCNL 2016-2018, oggi confluiti negli artt. 72 "Fondo per la retribuzione degli incarichi", 73 "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" e 74 "Fondo per la retribuzione di risultato", introducendo altresì specifiche modifiche e integrazioni;
- il medesimo CCNL 2019-2021, all'art. 75, disciplina le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, prevedendone la destinazione ai fondi contrattuali di cui agli artt. 72 e 73 nonché, nei limiti ivi stabiliti, al fondo di cui all'art. 74, secondo i criteri e le modalità definiti a livello nazionale e regionale;
- con deliberazione n.1336 del 30.06.2025 sono stati rideterminati i fondi contrattuali aziendali della Dirigenza Sanitaria per l'anno 2024, trasmessi al Collegio Sindacale ai fini della certificazione di compatibilità finanziaria ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il CCNL Area Sanità 2022-2024, sottoscritto in data 27.02.2026, all'art. 18, rubricato "Fondi aziendali", nel confermare l'impianto generale relativo alla costituzione e all'utilizzo dei fondi contrattuali di cui agli artt. 72, 73 e 74 del CCNL 2019-2021, ha introdotto specifiche modifiche e integrazioni alla relativa disciplina;

- **Visti:**

- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019 che all'art. 11 ha annullato l'effetto di contenimento degli incrementi contrattuali stabiliti dalla citata normativa, stante che: *"In ordine all' incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23 co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art.48 del d.lgs. n. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*;
- il D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito in L. n. 60/2019 che all'art. 11 co. 1 sancisce che *"il limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, definito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

- il parere n. 179877 del 01.09.2020 reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. n. 20/186/CR4ter/C7 del 22.10.2020, con i quali sono state fornite le indicazioni applicative in merito all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del SSN, ai sensi dell'art. 11 co. 1, del D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 60/2019 e, nello specifico, per la rilevazione del personale, è stato previsto il confronto tra il personale in servizio al 31.12.2018 e quello rilevato nell'anno di riferimento su base annua, calcolato dividendo per 12 il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati al 31 dicembre, tenendo conto altresì degli istituti contrattuali (part-time, aspettative non retribuite, date di assunzione e cessazione del servizio, ecc...), altresì, è stato precisato che il limite di spesa del trattamento accessorio, stabilito dall'art. 23 co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, resta ancorato all'anno 2016 e può essere adeguato in aumento esclusivamente in relazione ad assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31.12.2018, salvaguardando comunque il valore 2016 in caso di personale inferiore a quello del 2018;
- il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 20/186/CR4ter/C7 del 22.10.2020, che fornisce indicazioni applicative uniformi, recependo integralmente il suddetto parere MEF;
- **Richiamati gli atti deliberativi:**
 - n. 35 del 13.01.2017, con cui sono stati rideterminati i fondi contrattuali delle diverse aree della Dirigenza e del Comparto per l'anno 2016;
 - n. 71 del 08.05.2019, con cui sono stati rideterminati i fondi contrattuali dell'Area Dirigenza per l'anno 2018;
 - n. 1336 del 30.06.2025, con cui sono stati rideterminati i fondi contrattuali della Dirigenza Sanitaria per l'anno 2024;
- **Dato atto che**, sulla base della normativa richiamata e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:
 - il limite di spesa del trattamento accessorio resta ancorato all'anno 2016;
 - l'anno 2018 assume rilievo esclusivamente quale parametro per la determinazione del valore medio pro-capite del trattamento accessorio;
 - l'eventuale adeguamento del limite è possibile esclusivamente in presenza di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018;
- **Dato atto che**, per l'anno 2025, in applicazione dei criteri previsti dal MEF e dalla normativa vigente, non si determina alcun incremento del limite 2016, in quanto il numero dei cedolini risulta inferiore rispetto all'anno 2018, con conseguente rispetto del limite dell'anno 2018;
- **Visto:**
 - il Decreto Assessoriale n. 860/2025, recante l'oggetto "*Riparto delle risorse per l'incremento del fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro e del fondo per la retribuzione degli incarichi (art. 72 e 73 CCNL Area Sanità) attuazione art. 1 commi 435 e 435 bis legge n. 205/2017 per l'anno 2024*" con il quale l'Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha provveduto allo stanziamento per questa Azienda Sanitaria di € 669.299,11, al lordo degli oneri riflessi, per le ragioni ivi indicate;
 - il Decreto Assessoriale n. 398/2026 emanato dal Dipartimento per la Pianificazione Strategica, recante l'oggetto "*Riparto delle risorse destinate all'indennità di Pronto soccorso e delle particolari condizioni di lavoro tra le aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2025*", con il quale, al fine di ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, sono assegnate

delle risorse economiche alla Regione Sicilia, per il comparto sanità e per la dirigenza area sanità, per l'anno 2025, da ripartirsi tra le Aziende, il cui importo assegnato all'ASP di Agrigento per l'Area della Dirigenza Sanitaria è pari a complessivi € 393.648,08 (a lordo, comprensivo di oneri riflessi);

- **Ritenuto:**

- di non procedere per l'anno 2025 a incrementi del limite del trattamento accessorio ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, in quanto il personale rilevato nell'anno 2025 risulta inferiore rispetto al 2018, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite;
- di procedere alla determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2025 in conformità alle disposizioni normative vigenti, come da tabelle di cui agli allegati "A", "B" e "C", e come da relazioni tecnico-finanziarie di cui agli allegati "D", "E" e "F", rispettivamente inerenti a ogni Fondo contrattualmente previsto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- **Dato atto che:**

- i valori complessivi dei fondi oggetto di certificazione risultano pari a:
 - o € 18.261.422 - Fondo "Retribuzione degli incarichi" (art. 72);
 - o € 4.522.959 - Fondo "Retribuzione delle condizioni di lavoro" (art. 73);
 - o € 1.163.596 - Fondo "Retribuzione di risultato" (art. 74).
- la determinazione dei fondi di cui agli artt. 72, 73 e 74 del CCNL Area Dirigenza Sanitaria 2019/2021, come modificati e integrati dall'art. 18 del CCNL Area Sanità 2022-2024, trova copertura nei pertinenti conti del bilancio aziendale 2025;
- i fondi così determinati rispettano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, tenuto conto delle deroghe previste dalla normativa successiva;

- **Rilevata** la necessità di procedere con urgenza alla determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2025, stante l'adempimento degli obblighi connessi alla imminente chiusura del bilancio d'esercizio 2025;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

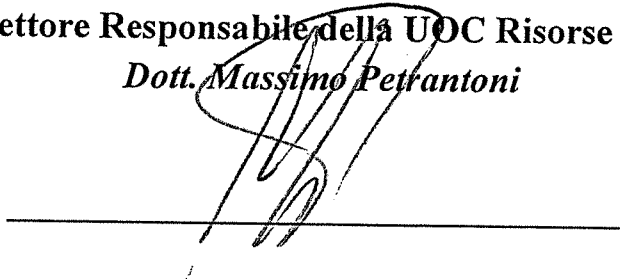
- **Dare atto che** al fine di assicurare una corretta gestione amministrativo-contabile delle risorse di cui agli istituti finanziati dai fondi previsti dal vigente CCNL dell'Area Dirigenza Sanitaria, l'Azienda deve procedere annualmente alla formale quantificazione degli stessi, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle misure di contenimento della spesa dettate dalla normativa vigente.
- **Dare atto che** nelle more della predisposizione dei fondi contrattuali per l'anno 2025, il 27.02.2026 è stato siglato il CCNL triennio 2022-2024 che, all'art.18, rubricato "Fondi aziendali", che, nel confermare le modalità di costituzione e di utilizzo dei fondi di cui agli artt. 72 –73-74 del CCNL 2019-2021, ne ha previsto alcune modifiche e integrazioni.
- **Prendere atto che** con D.A. n.860/2025, recante l'oggetto "*Riparto delle risorse per l'incremento del fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro e del fondo per la retribuzione degli incarichi (art. 72 e 73 CCNL Area Sanità) attuazione art. 1 commi 435 e 435 bis legge n. 205/2017 per l'anno 2024*" l'Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha provveduto allo stanziamento per questa Azienda Sanitaria di € 669.299,11, al lordo degli oneri riflessi, per le ragioni ivi indicate.

- **Prendere atto** che con D.A. n.398/2026 emanato dal Dipartimento per la Pianificazione Strategica, recante l'oggetto "*Riparto delle risorse destinate all'indennità di Pronto soccorso e delle particolari condizioni di lavoro tra le aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2025*", al fine di ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, sono assegnate delle risorse economiche alla Regione Sicilia, per il comparto sanità e per la dirigenza area sanità, per l'anno 2025, da ripartirsi tra le Aziende, il cui importo assegnato all'ASP di Agrigento per l'Area della Dirigenza Sanitaria è pari a complessivi € 393.648,08 (a lordo, comprensivo di oneri riflessi).
- **Prendere atto** della necessità di procedere con urgenza alla determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2025, stante l'adempimento degli obblighi connessi alla imminente chiusura del bilancio d'esercizio 2025.
- **Determinare** ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del C.C.N.L. Area Dirigenza Sanitaria 2019-2021, i fondi contrattuali aziendali per il personale della Dirigenza Sanitaria, per l'anno 2025, nel rispetto della normativa sopra richiamata, come da tabelle di cui agli allegati "A", "B" e "C", e come da relazioni tecnico-finanziarie di cui agli allegati "D", "E" e "F", rispettivamente inerenti a ogni Fondo contrattualmente previsto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- **Dare atto** che i valori complessivi dei fondi oggetto di certificazione risultano pari a:
 - € 18.261.422 - Fondo "Retribuzione degli incarichi" (art. 72);
 - € 4.522.959 - Fondo "Retribuzione delle condizioni di lavoro" (art. 73);
 - € 1.163.596 - Fondo "Retribuzione di risultato" (art. 74).
- **Dare atto** che sugli importi totali dei fondi in argomento, sono da rilevare importi a titolo di Oneri sociali e IRAP.
- **Dare atto**, altresì, che i fondi per l'anno 2025, così come determinati con il presente provvedimento nel loro ammontare, rispettano le disposizioni di cui all'art. 23, co. 2 del D. Lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 35/2019, ai sensi del vigente CCNL Area Dirigenza Sanitaria;
- **Dare atto** che curerà l'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Risorse Umane.
- **Trasmettere** il presente atto:
 - al Collegio Sindacale per acquisire la certificazione circa "*il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati*", così come disposto dall'art. 40 bis, comma 3, del citato D. Lgs. n. 165/2001;
 - alle OO.SS. ed alla R.S.U Aziendale;
 - all'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale per i conseguenti adempimenti di competenza.

- **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività in vista della chiusura del Bilancio 2025.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore Responsabile della UOC Risorse Umane
Dott. Massimo Petrantoni



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere FAVOREVOLE
Data 29/06/2026

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ersilio Riggi


IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Massimo Petrantoni, Direttore della UOC Risorse Umane, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

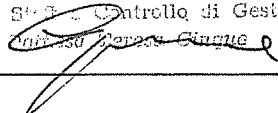
di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal dott. Massimo Petrantoni Direttore della UOC Risorse Umane.

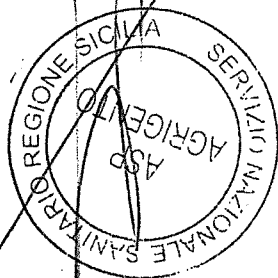
IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Raffaele Elia


Il Segretario verbalizzante

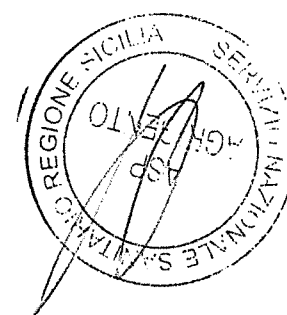
IL COLLABORATORE AMM.VO TFC
"Ufficio S.F. e Controllo di Gestione"

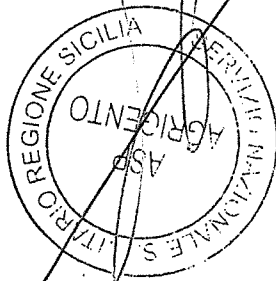
Antonio Perera Ciarro




Allegato A

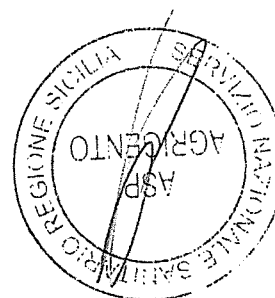
ANNO 2025 - Dirigenza Sanitaria Medica e non Medica		
Art. 72 CCNL 2019/2021 Fondo per la retribuzione degli incarichi		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
F10J-ART 94 C 2 CCNL 16-18 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2019	+	14.841.817
F12R-ART 94 C 3 L A CCNL 16-18 - INCREM 248,30 EURO DA 31.12.2018 - euro 248,30*n.874,37 (fonte: conto annuale 2015)	+	217.106
F24Q-ART 72 C 2 L A CCNL 19-21 - INCREM 1.109,31 EURO DA 31.12.21 - euro 1.109,31*n.843,98 (fonte: conto annuale 2018)	+	936.235
ART. 18 C 1 Lett. a) CCNL 22-24 - INCR EURO 1.597,70 DA 01.01.2024 - euro 1.597,70*n.793,24 (fonte: Conto Annuale 2021) per 2025		1.267.360
F12S-ART 94 C 3 L B CCNL 16-18 - RIA E ASS PERS CESS ANNO PREC.TE	+	467.300
F12T-ART 94 C 3 L C CCNL 16-18 - INCR. RID. STABILE DOT. ORG	+	-
F12U-ART 94 C 3 L D CCNL 16-18 - INCR DOTAZ ORG (MOD RAMI AZ.LI)	+	-
F14R-ART 94 C 3 L D CCNL 16-18 - INCR DOTAZ ORG (NUOVE ASS.NI)	+	-
F30P-ART 11 C 1 DL 35/19 E ART 5 DL 73/24 FINANZ REG.LE NUOVE ASS	+	-
F12W-ART 94 C 3 L E CCNL 16-18 - INCR STAB DA FONDO RISULTATO	+	-
F12Y-ART 1 C 435-BIS L 205/2017 - INCR VALORIZZ SERVIZI	+	-
F16L-ART 11 C 1 L B DL 135/18 - INCR ACC ASS DEROGA FAC ASS.LI	+	-
F00O-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI - art. 72 c.2 lett. B) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 1, finanziato dal D.A. n. 860/2025, sempre nella misura del 50%. Finanziamento complessivo pari a € 669.299,11 al lordo degli oneri riflessi - € 488.539,5 finanziamento al netto degli oneri riflessi - € 244.269,75 - finanziamento al 50%. Per l'anno 2024.	+	244.270
F00O-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI - art. 73 c. 3 Lett a): della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 2, finanziato dal DA 398/2026 "Riparto delle risorse destinate all'indennità di Pronto soccorso e delle particolari condizioni di lavoro tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2025"; € 393.648,08 finanziamento al lordo degli oneri riflessi - € 287.334,36 finanziamento al netto degli oneri riflessi.	+	287.334
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo per la retribuzione degli incarichi		18.261.422
Risorse variabili		
F12X-ART 94 C 4 L A CCNL 16-18 - ATT NUOVI SERV A PARITÀ DI PERS	+	-
F12Z-ART 94 C 4 L B CCNL 16-18 - ALTRE SPEC DISPOSIZIONI DI LEGGE	+	-
F00O-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	+	-
totale Risorse variabili Fondo per la retribuzione degli incarichi		0
Decurtazioni		
F27I-ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-	-
F00P-ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016	-	-
F19T-ART 94 C 3 L D CCNL 16-18 - DEC. DOT ORG (MOD RAMI AZ.LI)	-	-
F01S-ART 40 C 3-Q DLGS 165/2001 - DEC. ANNO PER PIANI DI RECUP.	-	-
F01P-ALTRE DECURTAZIONI NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	-	-
totale Decurtazioni Fondo per la retribuzione degli incarichi		0
totale Fondo per la retribuzione degli incarichi		18.261.422

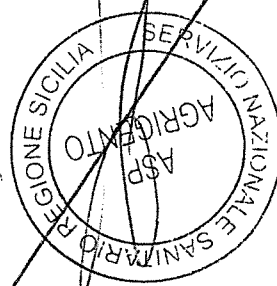




Allegato B

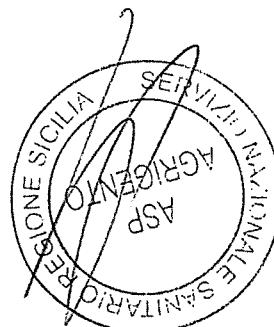
ANNO 2025 - Dirigenza Sanitaria Medica e non Medica		
Art. 73 CCNL 2019/2021 Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
F13X-ART 96 C 2 CCNL 16-18 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2019	+	3.528.154
F13Y-ART 96 C 3 L A CCNL 16-18 - INCREM 325,00 EURO DA 31.12.2018 euro 325*n.874,37 (fonte: conto annuale 2015)	+	284.170
F24R-ART 73 C 2 L A CCNL 19-21 - INCREM 136,56 EURO DA 31.12.21 - euro 136,56*n.843,98 (fonte: conto annuale 2018)	+	115.254
ART. 18 C 2 Lett. a) CCNL 22-24 - INCR EURO 344,50 DA 01.01.2024 - euro 344,50*n.793,24 (fonte:Conto Annuale 2021) per 2025		273.271
F13Z-ART 96 C 3 L B CCNL 16-18 - INCR. RID. STABILE DOT. ORG	+	-
F14J-ART 96 C 3 L C CCNL 16-18 - INCR DOTAZ ORG (MOD RAMI AZ.LI)	+	-
F14T-ART 96 C 3 L C CCNL 16-18 - INCR DOTAZ ORG (NUOVE ASS.NI)	+	-
F30P-ART 11 C 1 DL 35/19 E ART 5 DL 73/24 FINANZ REG.LE NUOVE ASS	+	-
F14L-ART 1 C 435 L 205/2017 - INC VALORIZZ SERVIZI	+	-
F16L-ART 11 C 1 L B DL 135/18 - INCR ACC ASS DEROGA FAC ASS.LI	+	-
F000-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	+	-
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro		4.200.849
Risorse variabili		
F14M-ART 96 C 4 L A CCNL 16-18 - ATT NUOVI SERV A PARITÀ DI PERS	+	-
F24S-ART 73 C 3 L A CCNL 19-21 - FINANZ PS ART 1 C 293 L 234/2021	+	-
F26T-ART 75 C 4 CCNL 19-21 - INCREM. ART 1 C 604 L 234/2021 - ART. 73 c.3 Lett. B) - 184,46*N.843,98 per 50%	+	77.840
F14O-ART 96 C 4 L B CCNL16-18 - ALTRE SPEC DISPOSIZ DI LEGGE	+	-
F000-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI - art. 72 c.2 lett. B) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 1, finanziato dal D.A. n. 860/2025, sempre nella misura del 50%. Finanziamento complessivo pari a € 669.299,11 al lordo degli oneri riflessi - € 488.539,5 finanziamento al netto degli oneri riflessi - € 244.269,75 - finanziamento al 50%. Per l'anno 2024.	+	244.270
totale Risorse variabili Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro		322.110
Decurtazioni		
F27I-ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-	-
F00P-ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016	-	-
F20X-ART 96 C 3 L C CCNL 16-18 - DEC. DOT ORG (MOD RAMI AZ.LI)	-	-
F01S-ART 40 C 3-Q DLGS 165/2001 - DEC. ANNO PER PIANI DI RECUP.	-	-
F01P-ALTRE DECURTAZIONI NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	-	-
totale Decurtazioni Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro		0
totale Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro		4.522.959





Allegato C

ANNO 2025 - Dirigenza Sanitaria Medica e Non		
Art. 74 CCNL 2019/2021 Fondo per la retribuzione di risultato		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
F13J-ART 95 C 2 CCNL 16-18 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2019	+	685.605
F13K-ART 95 C 3 L A CCNL 16-18 - INCREM 162,50 EURO DA 31.12.2018 - euro 162,50*n.874,37 (fonte: conto annuale 2015)	+	142.085
F24U-ART 74 C 2 L A CCNL 19-21 - INCREM 99,97 EURO DA 31.12.2021 - euro 99,97xn.843,98 (fonte: conto annuale 2018)	+	84.373
ART. 18 C 3 Lett. a) CCNL 22-24 - INCR EURO 130,00 DA 01.01.2024 - euro 130,00*n.793,24 (fonte:Conto Annuale 2021) per 2025		103.121
F13L-ART 95 C 3 L B CCNL 16-18 - INCR. RID. STABILE DOT. ORG	+	-
F13M-ART 95 C 3 L C CCNL 16-18 - INCR DOTAZ ORG (MOD RAMI AZ.LI)	+	-
F14S-ART 95 C 3 L C CCNL 16-18 - INCR DOTAZ ORG (NUOVE ASS.NI)	+	-
F30P-ART 11 C 1 DL 35/19 E ART 5 DL 73/24 FINANZ REG.LE NUOVE ASS	+	-
F16L-ART 11 C 1 L B DL 135/18 - INCR ACC ASS DEROGA FAC ASS.LI	+	-
F000-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	+	-
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo per la retribuzione di risultato		1.015.184
Risorse variabili		
F13O-ART 95 C 4 L A CCNL 16-18 - RATEI RIA ASS PERS CESS ANNO PR	+	70.571
F13P-ART 95 C 4 L B CCNL 16-18 - ATT NUOVI SERV A PARITÀ DI PERS	+	-
F13Q-ART 95 C 4 L C CCNL 16-18 - 1% MS 1997 PROGR CONC REGIONALI	+	-
F24V-ART 75 C 3 CCNL 19-21 - RISORSE INAIL ART 1 C 527 L 145/2018	+	-
F26T-ART 75 C 4 CCNL 19-21 - INCREM. ART 1 C 604 L 234/2021 - art. 74 c. 3 lett. B) - 184,46*N.843,98 per 50%	+	77.840
F50H-ART 43 L 449/1997 - ENTR. CONTO TERZI O UTENZA O SPONSOR.	+	-
F96H-ART 16 CC 4-5-6 DL 98/11 - RISP. PIANI RAZIONALIZZAZIONE	+	-
F32T-ART 12 C 2 L A DLGS 32/2021- RIS CONTROLLI UFFICIALI VETER	+	-
F13U-ART 95 C 4 L F CCNL16-18 - ALTRE SPEC DISPOSIZ DI LEGGE	+	-
F999-SOMME NON UTILIZZATE FONDO/I ANNO PRECEDENTE	+	-
F000-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	+	-
totale Risorse variabili Fondo per la retribuzione di risultato		148.412
Decurtazioni		
F13W-ART 95 C 9 CCNL 16-18 - DEC STAB FAVORE FONDO INCARICHI	-	-
F27I-ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-	-
F00P-ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016	-	-
F20W-ART 95 C 3 L C CCNL 16-18 - DEC. DOT ORG (MOD RAMI AZ.LI)	-	-
F01S-ART 40 C 3-Q DLGS 165/2001 - DEC. ANNO PER PIANI DI RECUP.	-	-
F01P-ALTRE DECURTAZIONI NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	-	-
totale Decurtazioni Fondo per la retribuzione di risultato		0
totale Fondo per la retribuzione di risultato		1.163.596





Allegato D



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

**ATTO DI COSTITUZIONE
Fondi 2025 Area Dirigenza Sanitaria**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
(art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001)

Fondo retribuzione degli incarichi
(Art. 72 Area Sanità 2019-2021)

UOC SERVIZIO RISORSE UMANE

Delibera n. 273 del 29/06/2026

Indice minimo obbligatorio

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa	4
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	5
<i>Risorse storiche consolidate</i>	<i>5</i>
<i>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl</i>	<i>5</i>
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>	<i>5</i>
Sezione II - Risorse variabili	6
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo	7
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	9
<i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</i>	
<i>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</i>	
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	9

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

VISTO l'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione e, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs. n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la lettera circolare n. 7, prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante chiarimenti applicativi in ordine al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento alla contrattazione integrativa, all'obbligo di adeguamento dei relativi contratti ai vincoli normativi e finanziari, nonché ai sistemi di controllo e verifica della compatibilità economico-finanziaria;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e visti i relativi allegati schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 secondo il quale *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato."*

VISTO l'art.11 del D.L. 14/12/2018, n.135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n.12, concernente *"Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione"* il quale ha previsto che:

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzioni vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

VISTO l'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30/04/2019, n.35 convertito nella Legge 25/06/2019, n.60 e s.m.i. (conversione in Legge del "Decreto Calabria") in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, *"definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018"*;

VISTO il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.20/186/CR4ter/C7 del 22.10.2020, che fornisce indicazioni applicative uniformi, recependo integralmente il parere MEF – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 01.09.2020;

VISTI i CC.CC.NN.LL. Area Sanità vigenti;

VISTO l'art. 18 del CCNL Area Sanità 2022-2024 e l'art. 72 – Fondo retribuzione degli incarichi – del CCNL Area Sanità 2019-2021;

si relaziona quanto segue.

MODULO I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

Si precisa che la Costituzione del Fondo non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa.

Di seguito si riassumono “sinteticamente” i passaggi seguiti:

1. Il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha introdotto una nuova disposizione finalizzata all'invarianza della spesa del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”*
2. Successivamente il Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 35 (articolo 11) convertito con legge 60/2019 e successive modifiche con la nota applicativa della Ragioneria dello Stato numero 179877 del 1° settembre 2020 ha introdotto, in merito al limite di spesa della retribuzione accessoria del personale dipendente, il principio “dell'invarianza della spesa negli anni” rispetto alla retribuzione accessoria media pro-capite del 2018. Pertanto, se nell'arco temporale di un anno di riferimento (dal 2019 in poi), in questo caso il 2025, dovesse risultare un incremento del numero dei dipendenti in servizio che accedono alle risorse dei Fondi rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018, i Fondi Aziendali dovranno essere incrementati di un importo pari al maggior numero dei dipendenti rilevati, moltiplicato per il valore medio pro-capite dell'anno 2018. La norma specifica inoltre, che detto limite, ogni anno, dovrà essere adeguato in “aumento o in diminuzione” per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del 2018, garantendo, comunque, la salvaguardia del limite 2016 originario (D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75) nel caso di personale in servizio nell'anno di riferimento inferiore al personale in servizio al 31/12/2018.
3. Al fine di determinare per l'anno 2025 l'eventuale incremento ai sensi dell'art 11 comma 1 del D.L. 35/2019 si è proceduto all'individuazione delle unità presenti (unità/uomo-anno), che hanno avuto accesso ai fondi aziendali nel 2025, rilevandone l'effettiva presenza in servizio dai cedolini stipendiali loro erogati. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali erogati nell'anno corrispondono ad una unità di personale in servizio a tempo pieno. Pertanto, il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che hanno avuto accesso alle risorse accessorie diviso per 12, ha restituito il numero dei dipendenti che erano in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, fermo restando la necessità di aver dovuto ricondurre i cedolini dei dipendenti part-time in cedolini a tempo pieno, rapportandoli alla loro percentuale di part-time. (v. *parere MEF – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 01.09.2020*). Tale metodologia ha consentito di rilevare, in modo operativamente verificabile le unità di personale (unità/uomo-anno) che hanno effettivamente accesso ai relativi fondi contrattuali.
4. Applicando tale metodologia, il numero dei dipendenti del comparto dell'ASP di Agrigento (espresso in unità/uomo-anno) nell'anno 2025 risulta pari a 810,66, a fronte di un valore pari a 829,74 rilevato per l'anno 2018; pertanto, per l'anno 2025 non risulta applicabile l'articolo 11, comma 1, del D.L. 35/2019, in quanto il numero dei dipendenti che usufruiscono dei fondi risulta inferiore al corrispondente valore riferito al 31 dicembre 2018.
5. Si è provveduto a determinare i Fondi anno 2025 dell'area della Dirigenza Sanitaria.

Si precisa che il valore dell'importo unico consolidato risulta diverso rispetto a quanto indicato nella precedente deliberazione, in quanto, a seguito dei lavori istruttori effettuati, è emerso un mero errore materiale nell'importo consolidato 2019. In particolare, la riduzione apparente del Fondo a decorrere dall'anno 2020 è riconducibile all'utilizzo, quale base di calcolo, della risorsa consolidata al 31/12/2007 desunta dalla Delibera dell'area Medica/Veterinaria 2019, alla quale è stato impropriamente sommato il totale della Dirigenza Sanitaria 2018, determinando così un valore non corretto. Tale impostazione è stata successivamente replicata anche negli anni seguenti. Pertanto, il nuovo importo unico consolidato 2019 è rideterminato in euro 14.841.817.

La presente relazione è stata compilata in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare - n. 25 del 19 luglio 2012.

Le parti ritenute non pertinenti saranno valorizzate con la formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, una volta accertate, permangono all'alimentazione del Fondo (es. un aumento stabile disposto dalla contrattazione collettiva di primo livello, nazionale o regionale, la RIA su base annua del personale cessato, gli incrementi del Fondo derivanti da aumenti di dotazione organica e conseguente copertura, ove specificamente previsti in sede di Ccnl/Ccrl, eccetera).

Le risorse fisse sono a loro volta suddivise in tre gruppi all'interno dei quali allocare le specifiche sotto-voci previste in sede di Ccnl/Ccrl:

- Risorse storiche consolidate;
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl;
- Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate	IMPORTI
IMPORTI CONSOLIDATI	2025
ART. 94 comma 2 CCNL 2016/2018 - Importo Unico Consolidato 2019	14.841.817
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	14.841.817

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl	IMPORTI
Questo gruppo prevede sottovoci dettagliate con l'indicazione dell'articolo/i, del comma/i ed eventualmente della lettera/e o periodo/i che dispone/dispongono l'incremento; vanno escluse da questo gruppo le voci di incremento già consolidate nella voce Risorse storiche consolidate e la misura dell'incremento di ciascuna di queste voci, in quanto risorsa fissa avente carattere di certezza e stabilità, resta confermata negli anni successivi e al contempo non può subire ulteriori variazioni in aumento.	
INCREMENTI STABILI	2025
F12R-ART 94 C 3 L A CCNL 16-18 - INCREM 248,30 EURO DA 31.12.2018 - euro 248,30*n.874,37 (fonte: conto annuale 2015)	217.106
F24Q-ART 72 C 2 L A CCNL 19-21 - INCREM 1.109,31 EURO DA 31.12.21 - euro 1.109,31*n.843,98 (fonte: conto annuale 2018)	936.235
ART. 18 C 1 Lett. a) CCNL 22-24 - INCR EURO 1.597,70 DA 01.01.2024 - euro 1.597,70*n.793,24 (fonte:Conto Annuale 2021) per 2025	1.267.360
TOTALE INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL	2.420.701
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	IMPORTI
Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati. Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.	
ALTRI INCREMENTI	2025
F12S-ART 94 C 3 L B CCNL 16-18 - RIA E ASS PERS CESS ANNO PREC.TE	467.300
F000-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI - art. 72 c.2 lett. B) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 1, finanziato dal D.A. n. 860/2025, sempre nella misura del 50%. Finanziamento complessivo pari a € 669.299,11 al lordo degli oneri riflessi - € 488.539,5 finanziamento al netto degli oneri riflessi - € 244.269,75 - finanziamento al 50%. Per l'anno 2024.	244.270
F000-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI - art. 73 c. 3 Lett a): della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 2, finanziato dal DA 398/2026 "Riparto delle risorse destinate all'indennità di Pronto soccorso e delle particolari condizioni di lavoro tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2025"; € 393.648,08 finanziamento al lordo degli oneri riflessi - € 287.334,36 finanziamento al netto degli oneri riflessi.	287.334
TOTALE INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	1.705.816,71

Ai fini della determinazione degli incrementi del Fondo ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019 (cd. Decreto Calabria) e dell'art. 5 del D.L. 73/2024, si assume quale base di riferimento l'anno 2019, in quanto anno consolidato sia sotto il profilo della consistenza del personale che della stabilizzazione del fondo.

In tale contesto, l'incremento non è stato pertanto calcolato perché il numero dei dipendenti del comparto dell'ASP di Agrigento (espresso in unità/uomo-anno) nell'anno 2025 risulta pari a 810,66, a fronte di un valore pari a 829,74 rilevato per l'anno 2018; pertanto, per l'anno 2025 non risulta applicabile l'articolo 11, comma 1, del D.L. 35/2019, in quanto il numero dei dipendenti che usufruiscono dei fondi risulta inferiore al corrispondente valore riferito al 31 dicembre 2018.

SEZIONE II – Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno. Sono da includere in questo gruppo, ove esplicitamente previste dai relativi Contratti collettivi di primo livello, fra l'altro le voci:

- *Ria personale cessato rateo anno precedente - risorse variabili*, che comprende ai sensi di alcuni disposti contrattuali e con caratteristica di una tantum, le somme di RIA non pagate al personale cessato l'anno immediatamente precedente per la porzione di anno non lavorata (es. la sezione finale dell'articolo 4 comma 3 lettera c) del Ccnl 2000-2001 Enti Pubblici non Economici che recita "per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal di pendente cessato per il numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni");
- *Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni* (articolo 43 Legge n. 449/1997);
- *Risparmi di gestione* (articolo 43 Legge n. 449/1997);
- *Risorse per incarichi aggiuntivi* (con riferimento al personale dirigente);
- *Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente*.

- Risorse variabili	
Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.	IMPORTI
	2025
<u>Nota bene:</u> nel caso del Servizio sanitario nazionale, il CCNL prevede che l'integrale utilizzo delle risorse certificate nei tre Fondi per la retribuzione accessoria venga realizzato attraverso il finanziamento del Fondo produttività del medesimo anno, e quindi la voce "Somme non utilizzate Fondo/i anno precedente" dovrebbe conseguentemente essere sempre nulla.	
F12X-ART 94 C 4 L A CCNL 16-18 - ATT NUOVI SERV A PARITÀ DI PERS	-
F12Z-ART 94 C 4 L B CCNL 16-18 - ALTRE SPEC DISPOSIZIONI DI LEGGE	-
F000-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	-
TOTALE RISORSE VARIABILI	-

Economie del Fondo e residui di Bilancio

Va rilevato come le *Risorse non utilizzate Fondo anno precedente* non coincidono in modo automatico con i cosiddetti residui di bilancio accertati a fine esercizio sui capitoli delle spese accessorie del personale.

L'istituto delle *Risorse non utilizzate Fondo anno precedente* deriva, ove presente, dalla esplicita previsione di integrale utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa.

Nel caso, peraltro diffuso e frequente, di economie realizzate sulle disponibilità del relativo Fondo è necessaria una formale ricognizione amministrativa così caratterizzata:

1. le erogazioni previste a valere sul Fondo in esame debbono essere definite e concluse (es. deve essere accertata la retribuzione di risultato/produttività/performance effettivamente ascrivita ai diversi dipendenti una volta conclusi i relativi iter di valutazione, che non possono che essere effettuati a consuntivo e quindi oltre il termine dell'esercizio);
2. devono essere raffrontate le risorse del Fondo dell'anno considerato, come certificate, con le spese effettivamente sostenute con riferimento a tale Fondo, al fine di quantificare in modo amministrativamente corretto, certo e verificabile le quote di Fondo definitivamente non spese/attribuite;
3. le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come, ad esempio, le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi determinati da assenze per malattia (cfr. articolo 71 comma 1 ultimo periodo Legge n. 133/2008) e i risparmi determinati dall'applicazione delle diverse fattispecie previste dall'articolo 9 della Legge n. 122/2010;
4. le somme formalmente asseverate dalla ricognizione amministrativa vanno sottoposte all'Organo di controllo in sede di certificazione della costituzione Fondo in cui tali economie vanno a confluire quali "Risorse non utilizzate Fondo anno precedente".

Valenza delle somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente in relazione ad eventuali vincoli alla crescita dei Fondi

In relazione alla valenza delle economie Fondo anno precedente in sede di valutazione degli eventuali limiti alla crescita del Fondo anno corrente va chiarito che, trattandosi di somme debitamente autorizzate e certificate, ancorché in un Fondo precedente, ma non spese in quella sede e quindi rinviate al Fondo corrente, queste si qualificano quale mero trasferimento temporale di spesa. Non costituiscono pertanto spesa aggiuntiva e *non partecipano agli aggregati utilizzati per la verifica di eventuali tetti previsti da specifiche normative* (compresi quelli imposti dal Decreto Legge n.78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 o vincoli contrattuali).

SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del Fondo

La quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa data dalla somma delle poste di cui ai due punti precedenti (*Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità + Risorse variabili*) costituisce una esposizione di natura tendenziale rispetto alla quale vanno eventualmente operate alcune rettifiche in riduzione dettate per:

- a. rispetto di specifiche previsioni normative;
- b. recupero entro la tornata contrattuale successiva di somme erogate in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge ai sensi e per gli effetti del dell'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009;
- c. rispetto di vincoli di riduzione o programmi operativi per le Amministrazioni interessate da piani di rientro da deficit (in particolare nel caso dei comparti del SSN o delle Regioni e Autonomie Locali).

- Eventuali decurtazioni del Fondo	IMPORTI
	2025
Decurtazione rispetto limite 2016	-
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione) 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (conv. con mod. dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12). Art. 11 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione) 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:	

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;	
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.	
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.	
Altre decurtazioni	-
Ulteriori decurtazioni (es. per recupero erogazioni effettuate in eccesso in passato).	
TOTALE DECURTAZIONI	-

Decurtazioni a seguito dell'art. 23 c. 2 D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75

Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), all'art. 23, testualmente dispone: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

La determinazione di tale limite è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018, il quale ha chiarito che, ai fini del rispetto del tetto di cui all'art. 23, comma 2, devono essere considerate esclusivamente le risorse effettivamente soggette al limite, con conseguente esclusione delle componenti espressamente sottratte al blocco normativo e corretta ricostruzione dell'importo consolidato di riferimento.

Nell'ambito della medesima rideterminazione, si è proceduto altresì all'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. n. 135/2018 in ordine alla corretta individuazione delle voci soggette al limite.

Pertanto, non si configura alcun superamento del limite normativo, risultando rispettate le disposizioni vigenti.

Si riporta di seguito il prospetto di calcolo:

CALCOLO RISPETTO LIMITI SALARIO ACCESSORIO

Voce	Fondo retr. di incarichi	Fondo retr. Condizioni di lavoro	Fondo retr. di risultato	Totale
Importo consolidato 2016 (al netto decurtazioni, senza incrementi)	13.802.222,00	3.433.088,00	1.292.493,00	18.527.803,00
Incrementi D.L. 35/2019 (Decreto Calabria) dal 2018 al 2025			-	-
Ulteriori componenti soggette a limite (es. RIA)	467.300,00		70.571,00	537.871,00
Totale eventuali risorse da sottoporre a limite	-		-	19.065.674,00
Limite 2016 rideterminato per il 2025	15.299.857,00	3.402.335,00	596.573,00	19.298.765,00
Differenza (spazio residuo)	-		-	233.091,00

TOTALE DIRIGENZA SANITARIA **23.947.977,24**

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO **19.065.674,00**

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 23 c. 2 D.lgs. 25/05/2017, n. 75

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 Comma 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75	0
di cui: per applicazione limite 2016	0

CONCLUSIONE: Con riferimento all'anno oggetto di analisi, non si rilevano superamenti del suddetto limite.

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Sintesi costituzione Fondo	IMPORTI
	2025
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	18.261.422
Risorse variabili	-
<i>Totale Fondo tendenziale</i>	18.261.422
B) (eventuali) decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	-
Decurtazione risorse variabili	-
<i>Totale decurtazioni Fondo tendenziale</i>	-
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	18.261.422
Risorse variabili	-
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	18.261.422

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle verifiche tecnico-contabili effettuate, si attesta che la costituzione dei fondi per l'anno 2025 è stata determinata nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, con particolare riferimento all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, all'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 e all'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, come convertito e modificato.

Non si configura alcun superamento del limite di spesa del trattamento accessorio, risultando assicurata l'invarianza della spesa nei termini previsti dalla normativa vigente e la piena sostenibilità economico-finanziaria del Fondo dell'Area Dirigenza.

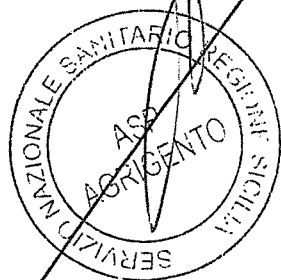
L'Assistente Amministrativo
Dott. Luigi Petruzzella

Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Roberta Danile

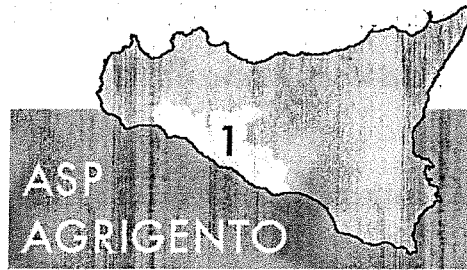
IL DIRIGENTE ANALISTA
Dott. Alfonso Kassallo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
UOS Trattamento Giuridico
Dott. Giuseppe Schifano

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Il Direttore UOC Servizio Risorse Umane
Dott. Massimo Petrantoni



Allegato E



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

**ATTO DI COSTITUZIONE
Fondi 2025 Area Dirigenza Sanitaria**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
(art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001)

Fondo retribuzione delle condizioni di lavoro
(Art. 73 Area Sanità 2019-2021)

UOC SERVIZIO RISORSE UMANE

Delibera n. 273 del 29/06/2026

Indice minimo obbligatorio

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa	4
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	5
<i>Risorse storiche consolidate</i>	<i>5</i>
<i>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl</i>	<i>5</i>
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>	<i>5</i>
Sezione II - Risorse variabili	6
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo	7
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	9
<i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</i>	
<i>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</i>	
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	9

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

VISTO l'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione e, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs. n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la lettera circolare n. 7, prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante chiarimenti applicativi in ordine al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento alla contrattazione integrativa, all'obbligo di adeguamento dei relativi contratti ai vincoli normativi e finanziari, nonché ai sistemi di controllo e verifica della compatibilità economico-finanziaria;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e visti i relativi allegati schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 secondo il quale *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato."*

VISTO l'art.11 del D.L. 14/12/2018, n.135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n.12, concernente *"Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione"* il quale ha previsto che:

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzioni vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

VISTO l'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30/04/2019, n.35 convertito nella Legge 25/06/2019, n.60 e s.m.i. (conversione in Legge del "Decreto Calabria") in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, *"definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018"*;

VISTO il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.20/186/CR4ter/C7 del 22.10.2020, che fornisce indicazioni applicative uniformi, recependo integralmente il parere MEF – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 01.09.2020;

VISTI i CC.CC.NN.LL. Area Sanità vigenti;

VISTO l'art. 18 del CCNL Area Sanità 2022-2024 e l'art. 73 – Fondo retribuzione delle condizioni di lavoro – del CCNL Area Sanità 2019-2021;

si relaziona quanto segue.

MODULO I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

Si precisa che la Costituzione del Fondo non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa.

Di seguito si riassumono "sinteticamente" i passaggi seguiti:

1. Il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha introdotto una nuova disposizione finalizzata all'invarianza della spesa del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."*
2. Successivamente il Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 35 (articolo 11) convertito con legge 60/2019 e successive modifiche con la nota applicativa della Ragioneria dello Stato numero 179877 del 1° settembre 2020 ha introdotto, in merito al limite di spesa della retribuzione accessoria del personale dipendente, il principio "dell'invarianza della spesa negli anni" rispetto alla retribuzione accessoria media pro-capite del 2018. Pertanto, se nell'arco temporale di un anno di riferimento (dal 2019 in poi), in questo caso il 2025, dovesse risultare un incremento del numero dei dipendenti in servizio che accedono alle risorse dei Fondi rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018, i Fondi Aziendali dovranno essere incrementati di un importo pari al maggior numero dei dipendenti rilevati, moltiplicato per il valore medio pro-capite dell'anno 2018. La norma specifica inoltre, che detto limite, ogni anno, dovrà essere adeguato in "aumento o in diminuzione" per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del 2018, garantendo, comunque, la salvaguardia del limite 2016 originario (D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75) nel caso di personale in servizio nell'anno di riferimento inferiore al personale in servizio al 31/12/2018.
3. Al fine di determinare per l'anno 2025 l'eventuale incremento ai sensi dell'art 11 comma 1 del D.L. 35/2019 si è proceduto all'individuazione delle unità presenti (unità/uomo-anno), che hanno avuto accesso ai fondi aziendali nel 2025, rilevandone l'effettiva presenza in servizio dai cedolini stipendiali loro erogati. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali erogati nell'anno corrispondono ad una unità di personale in servizio a tempo pieno. Pertanto, il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che hanno avuto accesso alle risorse accessorie diviso per 12, ha restituito il numero dei dipendenti che erano in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, fermo restando la necessità di aver dovuto ricondurre i cedolini dei dipendenti part-time in cedolini a tempo pieno, rapportandoli alla loro percentuale di part-time. (v. *parere MEF – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 01.09.2020*). Tale metodologia ha consentito di rilevare, in modo operativamente verificabile le unità di personale (unità/uomo-anno) che hanno effettivamente accesso ai relativi fondi contrattuali.
4. Applicando tale metodologia, il numero dei dipendenti del comparto dell'ASP di Agrigento (espresso in unità/uomo-anno) nell'anno 2025 risulta pari a 810,66, a fronte di un valore pari a 829,74 rilevato per l'anno 2018; pertanto, per l'anno 2025 non risulta applicabile l'articolo 11, comma 1, del D.L. 35/2019, in quanto il numero dei dipendenti che usufruiscono dei fondi risulta inferiore al corrispondente valore riferito al 31 dicembre 2018.
5. Si è provveduto a determinare i Fondi anno 2025 dell'area della Dirigenza Sanitaria.

Si precisa che il valore dell'importo unico consolidato risulta diverso rispetto a quanto indicato nella precedente deliberazione, in quanto, a seguito dei lavori istruttori effettuati, è emerso un mero errore materiale nell'importo consolidato 2019. In particolare, la riduzione apparente del Fondo a decorrere dall'anno 2020 è riconducibile all'utilizzo, quale base di calcolo, della risorsa consolidata al 31/12/2007 desunta dalla Delibera dell'area Medica/Veterinaria 2019, alla quale è stato impropriamente sommato il totale della Dirigenza Sanitaria 2018, determinando così un valore non corretto.

Tale impostazione è stata successivamente replicata anche negli anni seguenti. Pertanto, il nuovo importo unico consolidato 2019 è rideterminato in euro 3.528.154.

La presente relazione è stata compilata in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare - n. 25 del 19 luglio 2012.

Le parti ritenute non pertinenti saranno valorizzate con la formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, una volta accertate, permangono all'alimentazione del Fondo (es. un aumento stabile disposto dalla contrattazione collettiva di primo livello, nazionale o regionale, la RIA su base annua del personale cessato, gli incrementi del Fondo derivanti da aumenti di dotazione organica e conseguente copertura, ove specificamente previsti in sede di Ccnl/Ccrl, eccetera).

Le risorse fisse sono a loro volta suddivise in tre gruppi all'interno dei quali allocare le specifiche sotto-voci previste in sede di Ccnl/Ccrl:

- Risorse storiche consolidate;
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl;
- Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate	IMPORTI
IMPORTI CONSOLIDATI	2025
ART. 96 comma 2 CCNL 2016/2018 - Importo Unico Consolidato 2019	3.528.154
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	3.528.154

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl	IMPORTI
Questo gruppo prevede sottovoci dettagliate con l'indicazione dell'articolo/i, del comma/i ed eventualmente della lettera/e o periodo/i che dispone/dispongono l'incremento; vanno escluse da questo gruppo le voci di incremento già consolidate nella voce Risorse storiche consolidate e la misura dell'incremento di ciascuna di queste voci, in quanto risorsa fissa avente carattere di certezza e stabilità, resta confermata negli anni successivi e al contempo non può subire ulteriori variazioni in aumento.	
INCREMENTI STABILI	2025
F13Y-ART 96 C 3 L A CCNL 16-18 - INCREM 325,00 EURO DA 31.12.2018 euro 325*n.874,37 (fonte: conto annuale 2015)	284.170
F24R-ART 73 C 2 L A CCNL 19-21 - INCREM 136,56 EURO DA 31.12.21 - euro 136,56*n.843,98 (fonte: conto annuale 2018)	115.254
ART. 18 C 2 Lett. a) CCNL 22-24 - INCR EURO 344,50 DA 01.01.2024 - euro 344,50*n.793,24 (fonte: Conto Annuale 2021) per 2025	273.271
TOTALE INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL	672.695
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	IMPORTI
Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati. Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.	
ALTRI INCREMENTI	2025
ART 96 CCNL 2016/2018	-
F30P-ART 11 C 1 DL 35/19 E ART 5 DL 73/24 FINANZ REG.LE NUOVE ASS	-
F000-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	-
TOTALE INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	-

Ai fini della determinazione degli incrementi del Fondo ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019 (cd. Decreto Calabria) e dell'art. 5 del D.L. 73/2024, si assume quale base di riferimento l'anno 2019, in quanto anno consolidato sia sotto il profilo della consistenza del personale che della stabilizzazione del fondo.

In tale contesto, l'incremento non è stato pertanto calcolato perché il numero dei dipendenti del comparto dell'ASP di Agrigento (espresso in unità/uomo-anno) nell'anno 2025 risulta pari a 810,66, a fronte di un valore pari a 829,74 rilevato

per l'anno 2018; pertanto, per l'anno 2025 non risulta applicabile l'articolo 11, comma 1, del D.L. 35/2019, in quanto il numero dei dipendenti che usufruiscono dei fondi risulta inferiore al corrispondente valore riferito al 31 dicembre 2018.

SEZIONE II – Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno. Sono da includere in questo gruppo, ove esplicitamente previste dai relativi Contratti collettivi di primo livello, fra l'altro le voci:

- *Ria personale cessato rateo anno precedente - risorse variabili*, che comprende ai sensi di alcuni disposti contrattuali e con caratteristica di una tantum, le somme di RIA non pagate al personale cessato l'anno immediatamente precedente per la porzione di anno non lavorata (es. la sezione finale dell'articolo 4 comma 3 lettera c) del Ccnl 2000-2001 Enti Pubblici non Economici che recita "per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal di pendente cessato per il numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni");
- *Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni* (articolo 43 Legge n. 449/1997);
- *Risparmi di gestione* (articolo 43 Legge n. 449/1997);
- *Risorse per incarichi aggiuntivi* (con riferimento al personale dirigente);
- *Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente*.

- Risorse variabili	
Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.	IMPORTI
	2025
Nota bene: nel caso del Servizio sanitario nazionale, il CCNL prevede che l'integrale utilizzo delle risorse certificate nei tre Fondi per la retribuzione accessoria venga realizzato attraverso il finanziamento del Fondo produttività del medesimo anno, e quindi la voce "Somme non utilizzate Fondo/i anno precedente" dovrebbe conseguentemente essere sempre nulla.	
F26T-ART 75 C 4 CCNL 19-21 - INCREM. ART 1 C 604 L 234/2021 - ART. 73 c.3 Lett. B) - 184,46*N.843,98 per 50%	77.840
F000-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI - art. 72 c.2 lett. B) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 1, finanziato dal D.A. n. 860/2025, sempre nella misura del 50%. Finanziamento complessivo pari a € 669.299,11 al lordo degli oneri riflessi - € 488.539,5 finanziamento al netto degli oneri riflessi - € 244.269,75 - finanziamento al 50%. Per l'anno 2024.	244.270
TOTALE RISORSE VARIABILI	322.110

Economie del Fondo e residui di Bilancio

Va rilevato come le *Risorse non utilizzate Fondo anno precedente* non coincidono in modo automatico con i cosiddetti residui di bilancio accertati a fine esercizio sui capitoli delle spese accessorie del personale.

L'istituto delle *Risorse non utilizzate Fondo anno precedente* deriva, ove presente, dalla esplicita previsione di integrale utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa.

Nel caso, peraltro diffuso e frequente, di economie realizzate sulle disponibilità del relativo Fondo è necessaria una formale ricognizione amministrativa così caratterizzata:

1. le erogazioni previste a valere sul Fondo in esame debbono essere definite e concluse (es. deve essere accertata la retribuzione di risultato/produttività/performance effettivamente ascrivita ai diversi dipendenti una volta conclusi i

- relativi iter di valutazione, che non possono che essere effettuati a consuntivo e quindi oltre il termine dell'esercizio);
2. devono essere raffrontate le risorse del Fondo dell'anno considerato, come certificate, con le spese effettivamente sostenute con riferimento a tale Fondo, al fine di quantificare in modo amministrativamente corretto, certo e verificabile le quote di Fondo definitivamente non spese/attribuite;
 3. le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come, ad esempio, le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi determinati da assenze per malattia (cfr. articolo 71 comma 1 ultimo periodo Legge n. 133/2008) e i risparmi determinati dall'applicazione delle diverse fattispecie previste dall'articolo 9 della Legge n. 122/2010;
 4. le somme formalmente asseverate dalla ricognizione amministrativa vanno sottoposte all'Organo di controllo in sede di certificazione della costituzione Fondo in cui tali economie vanno a confluire quali "Risorse non utilizzate Fondo anno precedente".

Valenza delle somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente in relazione ad eventuali vincoli alla crescita dei Fondi

In relazione alla valenza delle economie Fondo anno precedente in sede di valutazione degli eventuali limiti alla crescita del Fondo anno corrente va chiarito che, trattandosi di somme debitamente autorizzate e certificate, ancorché in un Fondo precedente, ma non spese in quella sede e quindi rinviate al Fondo corrente, queste si qualificano quale mero trasferimento temporale di spesa. Non costituiscono pertanto spesa aggiuntiva e *non partecipano agli aggregati utilizzati per la verifica di eventuali tetti previsti da specifiche normative* (compresi quelli imposti dal Decreto Legge n.78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 o vincoli contrattuali).

SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del Fondo

La quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa data dalla somma delle poste di cui ai due punti precedenti (*Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità + Risorse variabili*) costituisce una esposizione di natura tendenziale rispetto alla quale vanno eventualmente operate alcune rettifiche in riduzione dettate per:

- a. rispetto di specifiche previsioni normative;
- b. recupero entro la tornata contrattuale successiva di somme erogate in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge ai sensi e per gli effetti del dell'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009;
- c. rispetto di vincoli di riduzione o programmi operativi per le Amministrazioni interessate da piani di rientro da deficit (in particolare nel caso dei comparti del SSN o delle Regioni e Autonomie Locali).

- Eventuali decurtazioni del Fondo	IMPORTI
	2025
Decurtazione rispetto limite 2016	-
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione) 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, <i>a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.</i> D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (conv. con mod. dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12). Art. 11 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione) 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del	

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;	
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.	
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.	
Altre decurtazioni	-
Ulteriori decurtazioni (es. per recupero erogazioni effettuate in eccesso in passato).	
TOTALE DECURTAZIONI	-

Decurtazioni a seguito dell'art. 23 c. 2 D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75

Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), all'art. 23, testualmente dispone: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

La determinazione di tale limite è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018, il quale ha chiarito che, ai fini del rispetto del tetto di cui all'art. 23, comma 2, devono essere considerate esclusivamente le risorse effettivamente soggette al limite, con conseguente esclusione delle componenti espressamente sottratte al blocco normativo e corretta ricostruzione dell'importo consolidato di riferimento.

Nell'ambito della medesima rideterminazione, si è proceduto altresì all'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. n. 135/2018 in ordine alla corretta individuazione delle voci soggette al limite.

Pertanto, non si configura alcun superamento del limite normativo, risultando rispettate le disposizioni vigenti.

Si riporta di seguito il prospetto di calcolo:

CALCOLO RISPETTO LIMITI SALARIO ACCESSORIO

Voce	Fondo retr. di incarichi	Fondo retr. Condizioni di lavoro	Fondo retr. di risultato	Totale
Importo consolidato 2016 (al netto decurtazioni, senza incrementi)	13.802.222,00	3.433.088,00	1.292.493,00	18.527.803,00
Incrementi D.L. 35/2019 (Decreto Calabria) dal 2018 al 2025			-	-
Ulteriori componenti soggette a limite (es. RIA)	467.300,00		70.571,00	537.871,00
Totale eventuali risorse da sottoporre a limite	-		-	19.065.674,00
Limite 2016 rideterminato per il 2025	15.299.857,00	3.402.335,00	596.573,00	19.298.765,00
Differenza (spazio residuo)	-		-	233.091,00

TOTALE DIRIGENZA SANITARIA **23.947.977,24**

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO **19.065.674,00**

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 23 c. 2 D.lgs. 25/05/2017, n. 75

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 Comma 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75	0
di cui: per applicazione limite 2016	0

CONCLUSIONE: Con riferimento all'anno oggetto di analisi, non si rilevano superamenti del suddetto limite.

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Sintesi costituzione Fondo	IMPORTI
	2025
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.200.849
Risorse variabili	322.110
<i>Totale Fondo tendenziale</i>	4.522.959
B) (eventuali) decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	-
Decurtazione risorse variabili	-
<i>Totale decurtazioni Fondo tendenziale</i>	-
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.200.849
Risorse variabili	322.110
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	4.522.959

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle verifiche tecnico-contabili effettuate, si attesta che la costituzione dei fondi per l'anno 2025 è stata determinata nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, con particolare riferimento all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, all'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 e all'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, come convertito e modificato.

Non si configura alcun superamento del limite di spesa del trattamento accessorio, risultando assicurata l'invarianza della spesa nei termini previsti dalla normativa vigente e la piena sostenibilità economico-finanziaria del Fondo dell'Area Dirigenza.

L'Assistente Amministrativo
Dott. Luigi Petruzzella

Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Roberta Danile

IL DIRIGENTE ANALISTA
Dott. Alfonso Kassallo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
UOS Trattamento Giuridico
Dott. Giuseppe Schifano

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Il Direttore UOC Servizio Risorse Umane
Dott. Massimo Petrantoni





Allegato F

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

**ATTO DI COSTITUZIONE
Fondi 2025 Area Dirigenza Sanitaria**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001)

Fondo retribuzione di risultato

(Art. 74 Area Sanità 2019-2021)

UOC SERVIZIO RISORSE UMANE

Delibera n. 773 del 29/06/2026

Indice minimo obbligatorio

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa	4
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	5
<i>Risorse storiche consolidate</i>	<i>5</i>
<i>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl</i>	<i>5</i>
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>	<i>5</i>
Sezione II - Risorse variabili	6
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo	7
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	9
<i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</i>	<i>.....</i>
<i>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</i>	<i>.....</i>
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	<i>.....</i>
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	9

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

VISTO l'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione e, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs. n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la lettera circolare n. 7, prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante chiarimenti applicativi in ordine al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento alla contrattazione integrativa, all'obbligo di adeguamento dei relativi contratti ai vincoli normativi e finanziari, nonché ai sistemi di controllo e verifica della compatibilità economico-finanziaria;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e visti i relativi allegati schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 secondo il quale *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato."*

VISTO l'art.11 del D.L. 14/12/2018, n.135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n.12, concernente *"Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione"* il quale ha previsto che:

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzioni vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

VISTO l'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30/04/2019, n.35 convertito nella Legge 25/06/2019, n.60 e s.m.i. (conversione in Legge del "Decreto Calabria") in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, *"definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018"*;

VISTO il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.20/186/CR4ter/C7 del 22.10.2020, che fornisce indicazioni applicative uniformi, recependo integralmente il parere MEF – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 01.09.2020;

VISTI i CC.CC.NN.LL. Area Sanità vigenti;

VISTO l'art. 18 del CCNL Area Sanità 2022-2024 e l'art. 74 – Fondo retribuzione di risultato – del CCNL Area Sanità 2019-2021;

si relaziona quanto segue.

MODULO I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

Si precisa che la Costituzione del Fondo non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa.

Di seguito si riassumono "sinteticamente" i passaggi seguiti:

1. Il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha introdotto una nuova disposizione finalizzata all'invarianza della spesa del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."*
2. Successivamente il Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 35 (articolo 11) convertito con legge 60/2019 e successive modifiche con la nota applicativa della Ragioneria dello Stato numero 179877 del 1° settembre 2020 ha introdotto, in merito al limite di spesa della retribuzione accessoria del personale dipendente, il principio "dell'invarianza della spesa negli anni" rispetto alla retribuzione accessoria media pro-capite del 2018. Pertanto, se nell'arco temporale di un anno di riferimento (dal 2019 in poi), in questo caso il 2025, dovesse risultare un incremento del numero dei dipendenti in servizio che accedono alle risorse dei Fondi rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018, i Fondi Aziendali dovranno essere incrementati di un importo pari al maggior numero dei dipendenti rilevati, moltiplicato per il valore medio pro-capite dell'anno 2018. La norma specifica inoltre, che detto limite, ogni anno, dovrà essere adeguato in "aumento o in diminuzione" per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del 2018, garantendo, comunque, la salvaguardia del limite 2016 originario (D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75) nel caso di personale in servizio nell'anno di riferimento inferiore al personale in servizio al 31/12/2018.
3. Al fine di determinare per l'anno 2025 l'eventuale incremento ai sensi dell'art 11 comma 1 del D.L. 35/2019 si è proceduto all'individuazione delle unità presenti (unità/uomo-anno), che hanno avuto accesso ai fondi aziendali nel 2025, rilevandone l'effettiva presenza in servizio dai cedolini stipendiali loro erogati. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali erogati nell'anno corrispondono ad una unità di personale in servizio a tempo pieno. Pertanto, il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che hanno avuto accesso alle risorse accessorie diviso per 12, ha restituito il numero dei dipendenti che erano in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, fermo restando la necessità di aver dovuto ricondurre i cedolini dei dipendenti part-time in cedolini a tempo pieno, rapportandoli alla loro percentuale di part-time. (v. *parere MEF – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 01.09.2020*). Tale metodologia ha consentito di rilevare, in modo operativamente verificabile le unità di personale (unità/uomo-anno) che hanno effettivamente accesso ai relativi fondi contrattuali.
4. Applicando tale metodologia, il numero dei dipendenti del comparto dell'ASP di Agrigento (espresso in unità/uomo-anno) nell'anno 2025 risulta pari a 810,66, a fronte di un valore pari a 829,74 rilevato per l'anno 2018; pertanto, per l'anno 2025 non risulta applicabile l'articolo 11, comma 1, del D.L. 35/2019, in quanto il numero dei dipendenti che usufruiscono dei fondi risulta inferiore al corrispondente valore riferito al 31 dicembre 2018.
5. Si è provveduto a determinare i Fondi anno 2025 dell'area della Dirigenza Sanitaria.

Si precisa che il valore dell'importo unico consolidato risulta diverso rispetto a quanto indicato nella precedente deliberazione, in quanto, a seguito dei lavori istruttori effettuati, è emerso un mero errore materiale nell'importo consolidato 2019. In particolare, la riduzione apparente del Fondo a decorrere dall'anno 2020 è riconducibile all'utilizzo, quale base di calcolo, della risorsa consolidata al 31/12/2007 desunta dalla Delibera dell'area Medica/Veterinaria 2019, alla quale è stato impropriamente sommato il totale della Dirigenza Sanitaria 2018, determinando così un valore non corretto. Tale impostazione è stata successivamente replicata anche negli anni seguenti. Pertanto, il nuovo importo unico consolidato 2019 è rideterminato in euro 3.528.154.

La presente relazione è stata compilata in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare - n. 25 del 19 luglio 2012.

Le parti ritenute non pertinenti saranno valorizzate con la formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, una volta accertate, permangono all'alimentazione del Fondo (es. un aumento stabile disposto dalla contrattazione collettiva di primo livello, nazionale o regionale, la RIA su base annua del personale cessato, gli incrementi del Fondo derivanti da aumenti di dotazione organica e conseguente copertura, ove specificamente previsti in sede di Ccnl/Ccrl, eccetera).

Le risorse fisse sono a loro volta suddivise in tre gruppi all'interno dei quali allocare le specifiche sotto-voci previste in sede di Ccnl/Ccrl:

- Risorse storiche consolidate;
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl;
- Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate	IMPORTI
IMPORTI CONSOLIDATI	2025
ART. 95 comma 2 CCNL 2016/2018 - Importo Unico Consolidato 2019	685.605
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	685.605

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl	IMPORTI
Questo gruppo prevede sottovoci dettagliate con l'indicazione dell'articolo/i, del comma/i ed eventualmente della lettera/e o periodo/i che dispone/dispongono l'incremento; vanno escluse da questo gruppo le voci di incremento già consolidate nella voce Risorse storiche consolidate e la misura dell'incremento di ciascuna di queste voci, in quanto risorsa fissa avente carattere di certezza e stabilità, resta confermata negli anni successivi e al contempo non può subire ulteriori variazioni in aumento.	
INCREMENTI STABILI	2025
F13K-ART 95 C 3 L A CCNL 16-18 - INCREM 162,50 EURO DA 31.12.2018 - euro 162,50*n.874,37 (fonte: conto annuale 2015)	142.085
F24U-ART 74 C 2 L A CCNL 19-21 - INCREM 99,97 EURO DA 31.12.2021 - euro 99,97xn.843,98 (fonte: conto annuale 2018)	84.373
ART. 18 C 3 Lett. a) CCNL 22-24 - INCR EURO 130,00 DA 01.01.2024 - euro 130,00*n.793,24 (fonte:Conto Annuale 2021) per 2025	103.121
TOTALE INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL	329.579
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	IMPORTI
Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati. Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.	
ALTRI INCREMENTI	2025
ART 95 CCNL 2016/2018	-
F30P-ART 11 C 1 DL 35/19 E ART 5 DL 73/24 FINANZ REG.LE NUOVE ASS	-
F000-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	-
TOTALE INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	-

Ai fini della determinazione degli incrementi del Fondo ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019 (cd. Decreto Calabria) e dell'art. 5 del D.L. 73/2024, si assume quale base di riferimento l'anno 2019, in quanto anno consolidato sia sotto il profilo della consistenza del personale che della stabilizzazione del fondo.

In tale contesto, l'incremento non è stato pertanto calcolato perché il numero dei dipendenti del comparto dell'ASP di Agrigento (espresso in unità/uomo-anno) nell'anno 2025 risulta pari a 810,66, a fronte di un valore pari a 829,74 rilevato

per l'anno 2018; pertanto, per l'anno 2025 non risulta applicabile l'articolo 11, comma 1, del D.L. 35/2019, in quanto il numero dei dipendenti che usufruiscono dei fondi risulta inferiore al corrispondente valore riferito al 31 dicembre 2018.

SEZIONE II – Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno. Sono da includere in questo gruppo, ove esplicitamente previste dai relativi Contratti collettivi di primo livello, fra l'altro le voci:

- *Ria personale cessato rateo anno precedente - risorse variabili*, che comprende ai sensi di alcuni disposti contrattuali e con caratteristica di una tantum, le somme di RIA non pagate al personale cessato l'anno immediatamente precedente per la porzione di anno non lavorata (es. la sezione finale dell'articolo 4 comma 3 lettera c) del Ccnl 2000-2001 Enti Pubblici non Economici che recita "per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal di pendente cessato per il numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni");
- *Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni* (articolo 43 Legge n. 449/1997);
- *Risparmi di gestione* (articolo 43 Legge n. 449/1997);
- *Risorse per incarichi aggiuntivi* (con riferimento al personale dirigente);
- *Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente*.

- Risorse variabili	IMPORTI
Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.	
	2025
<i>Nota bene:</i> nel caso del Servizio sanitario nazionale, il CCNL prevede che l'integrale utilizzo delle risorse certificate nei tre Fondi per la retribuzione accessoria venga realizzato attraverso il finanziamento del Fondo produttività del medesimo anno, e quindi la voce "Somme non utilizzate Fondo/i anno precedente" dovrebbe conseguentemente essere sempre nulla.	
F13O-ART 95 C 4 L A CCNL 16-18 - RATEI RIA ASS PERS CESS ANNO PR	70.571
F26T-ART 75 C 4 CCNL 19-21 - INCREM. ART 1 C 604 L 234/2021 - art. 74 c. 3 lett. B) - 184,46*N.843,98 per 50%	77.840
F00O-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	
TOTALE RISORSE VARIABILI	148.412

Economie del Fondo e residui di Bilancio

Va rilevato come le *Risorse non utilizzate Fondo anno precedente* non coincidono in modo automatico con i cosiddetti residui di bilancio accertati a fine esercizio sui capitoli delle spese accessorie del personale.

L'istituto delle *Risorse non utilizzate Fondo anno precedente* deriva, ove presente, dalla esplicita previsione di integrale utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa.

Nel caso, peraltro diffuso e frequente, di economie realizzate sulle disponibilità del relativo Fondo è necessaria una formale ricognizione amministrativa così caratterizzata:

1. le erogazioni previste a valere sul Fondo in esame debbono essere definite e concluse (es. deve essere accertata la retribuzione di risultato/produttività/performance effettivamente ascrivita ai diversi dipendenti una volta conclusi i relativi iter di valutazione, che non possono che essere effettuati a consuntivo e quindi oltre il termine dell'esercizio);

2. devono essere raffrontate le risorse del Fondo dell'anno considerato, come certificate, con le spese effettivamente sostenute con riferimento a tale Fondo, al fine di quantificare in modo amministrativamente corretto, certo e verificabile le quote di Fondo definitivamente non spese/attribuite;
3. le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come, ad esempio, le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi determinati da assenze per malattia (cfr. articolo 71 comma 1 ultimo periodo Legge n. 133/2008) e i risparmi determinati dall'applicazione delle diverse fattispecie previste dall'articolo 9 della Legge n. 122/2010;
4. le somme formalmente asseverate dalla ricognizione amministrativa vanno sottoposte all'Organo di controllo in sede di certificazione della costituzione Fondo in cui tali economie vanno a confluire quali "Risorse non utilizzate Fondo anno precedente".

Valenza delle somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente in relazione ad eventuali vincoli alla crescita dei Fondi

In relazione alla valenza delle economie Fondo anno precedente in sede di valutazione degli eventuali limiti alla crescita del Fondo anno corrente va chiarito che, trattandosi di somme debitamente autorizzate e certificate, ancorché in un Fondo precedente, ma non spese in quella sede e quindi rinviate al Fondo corrente, queste si qualificano quale mero trasferimento temporale di spesa. Non costituiscono pertanto spesa aggiuntiva e *non partecipano agli aggregati utilizzati per la verifica di eventuali tetti previsti da specifiche normative* (compresi quelli imposti dal Decreto Legge n.78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 o vincoli contrattuali).

SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del Fondo

La quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa data dalla somma delle poste di cui ai due punti precedenti (*Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità + Risorse variabili*) costituisce una esposizione di natura tendenziale rispetto alla quale vanno eventualmente operate alcune rettifiche in riduzione dettate per:

- a. rispetto di specifiche previsioni normative;
- b. recupero entro la tornata contrattuale successiva di somme erogate in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge ai sensi e per gli effetti del dell'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009;
- c. rispetto di vincoli di riduzione o programmi operativi per le Amministrazioni interessate da piani di rientro da deficit (in particolare nel caso dei comparti del SSN o delle Regioni e Autonomie Locali).

- Eventuali decurtazioni del Fondo	IMPORTI
	2025
Decurtazione rispetto limite 2016	-
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione) 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, <i>a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.</i> D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (conv. con mod. dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12). Art. 11 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione) 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;	

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.	
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.	
Altre decurtazioni	-
Ulteriori decurtazioni (es. per recupero erogazioni effettuate in eccesso in passato).	
TOTALE DECURTAZIONI	-

Decurtazioni a seguito dell'art. 23 c. 2 D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75

Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), all'art. 23, testualmente dispone: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

La determinazione di tale limite è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018, il quale ha chiarito che, ai fini del rispetto del tetto di cui all'art. 23, comma 2, devono essere considerate esclusivamente le risorse effettivamente soggette al limite, con conseguente esclusione delle componenti espressamente sottratte al blocco normativo e corretta ricostruzione dell'importo consolidato di riferimento.

Nell'ambito della medesima rideterminazione, si è proceduto altresì all'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. n. 135/2018 in ordine alla corretta individuazione delle voci soggette al limite.

Pertanto, non si configura alcun superamento del limite normativo, risultando rispettate le disposizioni vigenti.

Si riporta di seguito il prospetto di calcolo:

CALCOLO RISPETTO LIMITI SALARIO ACCESSORIO

Voce	Fondo retr. di incarichi	Fondo retr. Condizioni di lavoro	Fondo retr. di risultato	Totale
Importo consolidato 2016 (al netto decurtazioni, senza incrementi)	13.802.222,00	3.433.088,00	1.292.493,00	18.527.803,00
Incrementi D.L. 35/2019 (Decreto Calabria) dal 2018 al 2025			-	-
Ulteriori componenti soggette a limite (es. RIA)	467.300,00		70.571,00	537.871,00
Totale eventuali risorse da sottoporre a limite	-		-	19.065.674,00
Limite 2016 rideterminato per il 2025	15.299.857,00	3.402.335,00	596.573,00	19.298.765,00
Differenza (spazio residuo)			-	233.091,00

TOTALE DIRIGENZA SANITARIA 23.947.977,24

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 19.065.674,00

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 23 c. 2 D.lgs. 25/05/2017, n. 75

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 Comma 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 0
di cui: per applicazione limite 2016 0

CONCLUSIONE: Con riferimento all'anno oggetto di analisi, non si rilevano superamenti del suddetto limite.

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Sintesi costituzione Fondo	IMPORTI
	2025
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.015.184
Risorse variabili	148.412
<i>Totale Fondo tendenziale</i>	1.163.596
B) (eventuali) decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	-
Decurtazione risorse variabili	-
<i>Totale decurtazioni Fondo tendenziale</i>	-
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.015.184
Risorse variabili	148.412
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	1.163.596

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle verifiche tecnico-contabili effettuate, si attesta che la costituzione dei fondi per l'anno 2025 è stata determinata nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, con particolare riferimento all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, all'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 e all'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, come convertito e modificato.

Non si configura alcun superamento del limite di spesa del trattamento accessorio, risultando assicurata l'invarianza della spesa nei termini previsti dalla normativa vigente e la piena sostenibilità economico-finanziaria del Fondo dell'Area Dirigenza.

L'Assistente Amministrativo
Dott. Luigi Petruzzella

Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Roberta Danile

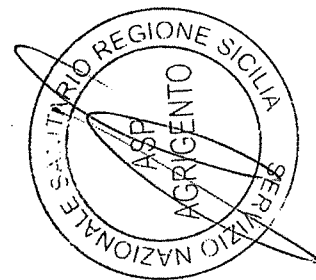
IL DIRIGENTE ANALISTA
Dott. Alfonso Vassallo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
UOS Trattamento Giuridico
Dott. Giuseppe Schifano

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Il Direttore UOC Servizio Risorse Umane
Dott. Massimo Petrantonì



Gruppo	MATERICOLA	COGNOME	NOME	Codice Fiscale	DT_FINE	Dati				
						Somma di Economia	Somma di A Regime	Somma di Con 13^	Somma di Mes1	Somma di Valore
DM	200070					3.220,36	3.513,12	292,76	11,00	270,24
	200231					1.341,97	2.300,52	191,71	7,00	176,96
	300250					665,08	3.990,48	332,54	2,00	306,96
	300347					2.148,72	4.297,44	358,12	6,00	330,57
	301294					0,00	2.826,60	235,55	0,00	217,43
	302513					414,09	1.656,36	138,03	3,00	127,41
	302618					0,00	1.702,44	141,87	0,00	130,96
	302623					809,14	4.854,84	404,57	2,00	373,45
	303072					1.273,23	1.697,64	141,47	9,00	130,59
	303999					415,46	4.985,52	415,46	1,00	383,50
	304023					1.854,32	2.781,48	231,79	8,00	213,96
	304033					0,00	2.824,20	235,35	0,00	217,25
	304047					0,00	1.983,72	165,31	0,00	152,59
	304049					231,79	2.781,48	231,79	1,00	213,96
304064					933,48	1.866,96	155,58	6,00	143,61	
DM Totale						13.307,64	44.062,80	3.671,90	56,00	3.389,44





IMPUTAZIONE FONDI DIRIGENZA SANITARIA - CONTI C.E.

COD. PDC	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA	CNS 2025
C505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi	15.572.592,25
C505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi	1.534.034,78
C505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi	1.080.521,56
C505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi	74.273,41
		18.261.422,00

COD. PDC	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA	CNS 2025
C505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione particolari contizioni di lavoro	3.600.160,39
C505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione particolari condizioni di lavoro	801.496,63
C505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione da particolari condizioni di lavoro	117.332,85
C505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione da particolari condizioni di lavoro	3.969,13
		4.522.959,00

COD. PDC	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA	CNS 2025
C505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	884.187,13
C505010113	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	84.686,75
C505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	149.278,35
C505010213	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	45.443,77
		1.163.596,00







PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n. 30 del 03/11/1993 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i. dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **29 GIU. 2026**

Agrigento, li **29 GIU. 2026**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi